

**TEMI DI DIRITTO PRIVATO
E DI DIRITTO PUBBLICO**

collana diretta da **GUIDO ALPA**

EMILIO TOSI

**RESPONSABILITÀ CIVILE
PER ILLECITO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
E DANNO NON PATRIMONIALE**

**OGGETTIVAZIONE DEL RISCHIO
E RIEMERSIONE DEL DANNO MORALE
CON FUNZIONE DETERRENTE-SANZIONATORIA
ALLA LUCE DELL'ART. 82 GDPR**



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

VOLUMI PUBBLICATI:

Analisi economica del diritto privato – a cura di Guido Alpa, Pierluigi Chiassoni, Andrea Pericu, Francesco Pulitini, Stefano Rodotà, Francesco Romani, 1998.

L'interpretazione del contratto. Orientamenti e tecniche della giurisprudenza – seconda edizione, a cura di Guido Alpa, Gianluca Fonsi, Giorgio Resta, 2001.

I diritti dei consumatori e degli utenti. Un commento alle leggi 30.7.1998 n. 281 e 24.11.2000 n. 340 e al decreto legislativo 23.4.2001 n. 224 – a cura di Guido Alpa e Vanna Levi, 2001.

ANTONIO ORICCHIO – *Tutela del consumatore e servizi pubblici*, 2001.

MATTEO M. BENOZZO - FRANCESCO BRUNO – *Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio*, 2003.

ANTONIO FRANCHI – *La responsabilità degli amministratori di S.p.A. nel nuovo diritto societario. I principi per una disciplina “europea” e i riflessi nell’ambito delle società bancarie*, 2004.

ALFREDO PARISI – *Mercati, imprese, banche. Struttura e funzionamento*, 2004.

GUIDO JESU – *La prelazione legale agraria. Lineamenti dell’istituto e rassegna giurisprudenziale*, 2004.

La disciplina dei pagamenti commerciali – a cura di Vincenzo Cuffaro, 2004.

Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario. Commento al D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 – a cura di Guido Alpa e Tomaso Galletto, 2004.

Repertorio di giurisprudenza sulle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori – a cura di Guido Alpa, Salvatore Patti, Cristina Caricato, Aldo Scarpello, 2004.

L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli – a cura di Gilda Ferrando, 2005.

FILIPPO VIGLIONE – *Vincoli di destinazione nell’interesse familiare*, 2005.

Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria civile – a cura di Irene Ambrosi e Luigi A. Scarano, 2005.

LORENZO CAVALAGLIO – *La formazione del contratto. Normative di protezione ed efficienza economica*, 2006.

ANDREA DI FRANCESCO – *Lezioni di diritto privato europeo del lavoro*, 2007.

FRANCESCO ALLEVA – *L’impresa sociale italiana*, 2007.

LUCA DI DONNA – *Obblighi informativi precontrattuali. I. La tutela del consumatore*, 2008.

UMBERTO TASCOTTI – *La patologia del credito. Aspetti gestionali e contabili alla luce della riforma fallimentare e del processo esecutivo*, 2008.

- ITALO PARTENZA – *L'assicurazione di responsabilità civile generale*, 2009.
- NATALE CALLIPARI – *Il contratto di autotrasporto di merci per conto terzi*, 2009.
- TOMASO GALLETTO – *Il modello italiano di conciliazione stragiudiziale in materia civile*, 2010.
- VINCENZO ANSANELLI – *La consulenza tecnica nel processo civile. Problemi e funzionalità*, 2011.
- Il diritto del lavoro nell'Unione Europea* – a cura di Raffaele Foglia e Roberto Cosio, 2011.
- ALESSANDRO BARCA – *Il diritto di recesso nei contratti del consumatore*, 2011.
- NATALE CALLIPARI – *Il consenso informato nel contratto di assistenza sanitaria*, 2012.
- PAOLO GAGGERO – *La trasparenza del contratto. Per un'analisi dei rapporti di intermediazione creditizia*, 2011.
- GIOVANNI COGLIANDRO – *Rule of law. La possibilità del contenuto morale del diritto*, 2012.
- NICOLA BRUTTI – *Responsabilità civile e attori secondari. Il caso della scheme liability tra esperienza statunitense e dibattito europeo*, 2012.
- ANGELO BOGLIONE – *La riassicurazione*, 2012.
- Il diritto europeo nel dialogo delle corti* – a cura di Roberto Cosio e Raffaele Foglia, 2013.
- FABIO BRAVO – *I contratti a distanza nel codice del consumo e nella direttiva 2011/83/UE. Verso un codice europeo del consumo*, 2013.
- GIOVANNI GALASSO – *I diritti di godimento tra legge e contratto*, 2013.
- VALERIA POMPEO – *La confisca di prevenzione tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela del diritto di proprietà*, 2013.
- FABIO TORIELLO – *Cargo governance e modelli di cooperazione. Mandato, commissione e spedizione - commission de transport - forwarding agency - verkehrsverträge*, 2014.
- ANTONIO FRANCHI – *La responsabilità degli amministratori di S.P.A. e gli strumenti di esonero da responsabilità*, 2014.
- Il licenziamento collettivo in Italia nel quadro del diritto dell'Unione Europea* – a cura di Roberto Cosio, Filippo Curcuruto e Raffaele Foglia, 2016.
- NATALE CALLIPARI – *Il contratto di franchising*, 2016.
- MARIA CRISTINA CERVALE – *Struttura dell'appalto e responsabilità dell'appaltatore*, 2016.
- SALVATORE CASABONA – *Pedagogia dell'odio e funzione educativa dei genitori. Uno studio di diritto comparato su mafia e radicalizzazione jihadista*, 2016.
- SABRINA TRIVELLONI – *Danno da perdita di chance e lesione dell'interesse legittimo*, 2016.

Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali – a cura di Giuseppe Bronzini e Roberto Cosio, 2017.

ALESSANDRO DI MAJO – *Consumatori e mercato*, 2017.

LAURA VAGNI – *La tutela patrimoniale del convivente. Percorsi interpretativi sulla fiducia in una prospettiva di diritto europeo*, 2018.

MATTEO PANDIMIGLIO – *Il contratto di subfornitura. Nozione e qualificazione giuridica*, 2018.

FABIO TORIELLO – *Regolazione del mercato e private enforcement. I rimedi risarcitori*, 2018.

ITALO PARTENZA - ROBERTA VICTORIA NUCCI – *La responsabilità civile delle imprese e la crisi dell'assicurazione di R.C. La necessità di un nuovo modello riparatorio*, 2018.

MARCO CAPECCHI – *Esecuzione specifica del preliminare di vendita immobiliare. Luci, ombre e prospettive*, 2019.

ROBERTO COSIO - GUIDO VIDIRI – *Il trasferimento d'impresa in Italia nel quadro del diritto dell'Unione europea*, 2019.

ANTONINA ASTONE – *I dati personali dei minori in rete. Dall'internet delle persone all'internet delle cose*, 2019.

EMILIO TOSI – *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Oggettivazione del rischio e riemersione del danno morale con funzione deterrente-sanzionatoria alla luce dell'art. 82 GDPR*, 2019.

TEMI DI DIRITTO PRIVATO E DI DIRITTO PUBBLICO

collana diretta da GUIDO ALPA

EMILIO TOSI

RESPONSABILITÀ CIVILE
PER ILLECITO TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
E DANNO NON PATRIMONIALE

OGGETTIVAZIONE DEL RISCHIO
E RIEMERSIONE DEL DANNO MORALE
CON FUNZIONE DETERRENTE-SANZIONATORIA
ALLA LUCE DELL'ART. 82 GDPR

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ISBN 9788828817192

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2019
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

A mio padre Giovanni

Revisione scientifica

Il presente studio monografico — risultato di un progetto di ricerca pluriennale diretto dall'Autore, Professore Associato Abilitato nell'Università di Milano Bicocca — sul tema GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE: LA TUTELA DEI DATI PERSONALI TRA PERSONA E MERCATO (ATE 0167 - FA 2017) — è stato approvato per la pubblicazione dal Prof. Guido Alpa, Ordinario di Diritto Civile nell'Università di Roma La Sapienza, Direttore della presente Collana “Temi di Diritto Privato e Diritto Pubblico”, previa procedura di revisione scientifica positiva, in conformità alle prassi della comunità dei giuristi, da parte del Prof. Vincenzo Franceschelli, già Professore Ordinario di Diritto Privato dell'Università di Milano Bicocca.

“That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the new demands of society. Thus, in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, for trespasses vi et armis. Then the “right to life” served only to protect the subject from battery in its various forms; liberty meant freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man’s spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, — the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term “property” has grown to comprise every form of possession — intangible, as well as tangible”.

Samuel D. Warren – Louis D. Brandeis

The Right to Privacy, Harvard Law Review, Vol. IV, December 15, 1890, 193 ss.

Time was when you could see neither from inside nor from outside through the walls of our houses. Time is when you can see from inside out though still not from outside in through the walls. Time will be when you can do both. The privacy will indeed be gone,

William Faulkner

On Privacy. The American Dream: what happened to it?, Harper’s, 1995

Edizione curata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, Roma, 2011, 49 ss.

*We are caged in simulations
Algorithms evolve
Push us aside and render us obsolete.*

Muse

Algorithm, Simulation Theory, 2019

Ringraziamenti

Desidero ringraziare, innanzitutto, Guido Alpa e Vincenzo Franceschelli per i preziosi consigli, la diuturna amicizia e il tempo che mi hanno dedicato nel corso degli anni.

Un ringraziamento a mio figlio Giovanni Maria per la revisione dell'indice Autori e dell'apparato bibliografico.

Grazie, inoltre, ai miei figli Pietro Emilio e Giulio Aurelio per la spensieratezza e il tempo passato insieme.

Un ringraziamento speciale, infine, alla mia amata Maria Chiara per il costante sostegno e incoraggiamento: senza di Lei questo studio monografico non avrebbe visto la luce.

Emilio Tosi

Forte dei Marmi, 3 settembre 2019

INDICE SOMMARIO

CAPITOLO 1

DIRITTI FONDAMENTALI ALLA RISERVATEZZA, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E IDENTITÀ PERSONALE: TUTELA RISARCITORIA NEL GDPR TRA RESPONSABILIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

1. Premessa:	1
2. Il quadro regolatorio di riferimento tra GDPR e Codice Privacy: ambito di applicazione..	5
3. Lettura tridimensionale della privacy in senso lato: riservatezza personale, protezione dei dati personali e identità digitale, nuovi diritti fondamentali della persona.	9
4. Dall'identità personale all'identità digitale.	18
5. La doppia natura personale e patrimoniale del diritto alla riservatezza, protezione dei dati personali e identità personale.	21
6. Riflessi patrimoniali e asimmetria di potere nel trattamento di dati personali.	28
7. La responsabilità civile in materia di protezione dei dati personali nella disciplina previgente: dall'art. 15 del "vecchio" Codice Privacy al nuovo regime comunitario. . .	31
8. La gestione del rischio correlato all'attività di trattamento dei dati personali: il nuovo principio di responsabilizzazione.	34
9. Lesione dei diritti fondamentali della personalità e tutela risarcitoria nel quadro della speciale responsabilità per trattamento illecito dei dati personali delineata dall'art. 82 GDPR: considerazioni introduttive.	42

CAPITOLO 2

NATURA EXTRACONTRATTUALE ED OGGETTIVAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La natura extracontrattuale della responsabilità per illecito trattamento dei dati personali.	49
2. Profilo soggettivo del trattamento illecito: le nuove figure tipiche.. . . .	58
2.1. Titolare del Trattamento (art. 24 GDPR).	61
2.2. Contitolari del trattamento (art. 26 GDPR).	62
2.3. Responsabili del trattamento, Corresponsabili e Sub-Responsabili (art. 28 GDPR)	62
2.4. Rappresentante del Titolare o del Responsabile	66
2.5. Data Protection Officer (art. 37 GDPR)	66
3.1. Profilo oggettivo: illiceità della condotta per violazione dei principi generali e degli altri precetti conformativi del GDPR attraverso il prisma del nuovo principio di responsabilizzazione.	69
3.2. Principi di liceità, correttezza e trasparenza: art. 5.1 GDPR.	77
3.3. Illiceità del trattamento non conforme ai principi e regole di condotta del GDPR:	84
4. Concorso nel fatto illecito di più Titolari e Responsabili.	87
5. La responsabilità del Data Protection Officer:	89
6. Circostanze attenuanti l'addebito di responsabilità civile: Codici di Condotta (art. 40 - GDPR) e Certificazione (art. 42 - GDPR):	91
7. Analisi e gestione del rischio, compliance privacy e responsabilizzazione: la centralità del modello organizzativo privacy e del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01.	93

8.	Legittimazione attiva all'azione di risarcimento danno da illecito trattamento dei dati personali.	98
9.	L'ingiustizia del danno da trattamento illecito dei dati personali.	103
10.	Il trattamento illecito dei dati personali tra responsabilità soggettiva e oggettiva: . . .	111
11.	Imputazione della responsabilità per trattamento illecito dei dati personali tra colpa e rischio oggettivo:.	121
12.	L'onere rigoroso della prova liberatoria: gli angusti limiti della prova della <i>non imputabilità in alcun modo</i> dell'evento dannoso previsti dall'art. 82.3 GDPR.	128
13.	La natura oggettiva della speciale responsabilità per trattamento illecito dei dati personali prevista dall'art. 82 del GDPR.	136

CAPITOLO 3

IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI MOTORI
DI RICERCA, SOCIAL NETWORK E AGGREGATORI
DI CONTENUTI PER TRATTAMENTO ILLECITO
DI DATI PERSONALI TRA D. LGS. 70/2003 E GDPR

1.	Introduzione alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione tra tutela dei contenuti digitali e tutela dei dati personali.	147
2.	Il problema della responsabilità dei prestatori di servizi per trattamento illecito dei dati personali.	151
3.	La disciplina della responsabilità civile degli <i>Internet Service Provider</i> per i servizi passivi di <i>mere conduit</i> , <i>caching</i> e <i>hosting</i> alla luce del D.Lgs. 70/03.	154
4.	L'elaborazione giurisprudenziale della figura soggettiva dell'ISP attivo: dal leading case RTI c. Yahoo! a Cass. 7708/2019.	159
5.	Il problema della conoscenza effettiva e della manifesta illiceità al fine dell'addebito di responsabilità in capo all'ISP.	171
6.	Il problema della rilevanza e del contenuto della diffida stragiudiziale ai fini dell'addebito di responsabilità in capo all'ISP.	175
7.	Limiti giurisprudenziali all'imposizione di obblighi di filtraggio <i>ex post</i> in capo all' <i>hosting provider</i> in relazione a contenuti digitali illeciti.	182
8.	Il consolidamento giurisprudenziale della figura soggettiva atipica dell' <i>Internet Hosting Provider</i> attivo: osservazioni conclusive in merito alla ricostruzione della responsabilità di motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi.	187
9.	Notazioni conclusive in ordine al regime di responsabilità applicabile ai prestatori di servizi della società dell'informazione per illecito trattamento dei dati personali tra irresponsabilità condizionata alla passività e responsabilità oggettiva	193

CAPITOLO 4

RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE
NEL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI:
LA RIEMERSIONE DEL DANNO MORALE

1.	Lo statuto del danno non patrimoniale, e <i>pluribus unum</i> : breve, ma intensa, storia del danno non patrimoniale nella tormentata evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.	199
2.	La controriforma allo statuto non patrimoniale di San Martino e la rinascita del danno morale soggettivo come voce autonoma del danno non patrimoniale: il c.d. <i>decalogo</i> nomofilattico <i>de facto</i> della III Sezione Civile del 27 marzo 2018.	209
3.	Natura del danno da trattamento illecito dei dati personali tra danno conseguenza e danno evento.	217
4.	Rilettura critica della bipolarità danno patrimoniale e non patrimoniale: la riemersione dell'autonomia del danno morale e della funzione sanzionatoria	227
5.	Risarcimento del danno da trattamento illecito dei dati personali: onere della prova e quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dei diritti fondamentali alla riservatezza, protezione dei dati personali e identità personale.	240

6.	Soglia di risarcibilità del danno tra prova della gravità della lesione, danno <i>in re ipsa</i> ed esclusione del danno bagatellare: osservazioni critiche al doppio filtro di ammissibilità e prospettive ermeneutiche, assiologiche e costituzionalmente orientate, protettive dell'interessato dal trattamento illecito-danneggiato..	247
7.	Fragilità della tutela dei diritti della personalità, danno non patrimoniale ed equivoci interpretativi giurisprudenziali: oltre il rimedio risarcitorio.	255
8.	La funzione della responsabilità civile nel contesto del trattamento illecito dei dati personali.	268
9.	Responsabilità civile risarcitoria compensativa e ultracompensativa tra funzione punitiva e danno punitivo.	273
	<i>Osservazioni conclusive</i>	281
	<i>Bibliografia</i>	289

CAPITOLO 1

DIRITTI FONDAMENTALI ALLA RISERVATEZZA, PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E IDENTITÀ PERSONALE: TUTELA RISARCITORIA NEL GDPR TRA RESPONSABILIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il quadro regolatorio di riferimento tra GDPR e Codice Privacy: ambito di applicazione. — 3. Lettura tridimensionale della privacy in senso lato: riservatezza personale, protezione dei dati personali e identità digitale, nuovi diritti fondamentali della persona. — 4. Dall'identità personale all'identità digitale. — 5. La doppia natura, personale e patrimoniale, del diritto alla riservatezza, protezione dei dati personali e identità personale. — 6. Riflessi patrimoniali e asimmetria di potere nel trattamento di dati personali. — 7. La responsabilità civile in materia di protezione dei dati personali nella disciplina previgente: dall'art. 15 del "vecchio" Codice Privacy al nuovo regime comunitario. — 8. La gestione del rischio correlato all'attività di trattamento dei dati personali: il nuovo principio di responsabilizzazione. — 9. Lesione dei diritti fondamentali della personalità e tutela risarcitoria nel quadro della speciale responsabilità per trattamento illecito dei dati personali delineata dall'art. 82 GDPR: considerazioni introduttive.

1. Premessa:

Il presente studio è dedicato alla speciale disciplina della responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali, letta attraverso il prisma del nuovo principio di responsabilizzazione, con particolare attenzione ai rilevanti problemi della natura del danno — tra danno conseguenza e danno *in re ipsa* — della riemersione del danno morale, della sua risarcibilità e della sua funzione (1).

(1) Sul tema della responsabilità civile in generale, senza pretese di esaustività, si vedano *ex multis*: G. ALPA - G. CONTE (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015; G. ALPA - M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999; G. ALPA - M. BESSONE, *La responsabilità. Rischio d'impresa — assicurazione — analisi economica del diritto*, II, Milano, 1980, 1 ss.; G. ALPA - M. BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, 14, Torino, 1982, 295 ss.; R. COOTER, U. MATTEI, P. G. MONATERI, R. PARDOLESI, T. ULEN, *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*, Bologna, 2006; C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, 5, *La Responsabilità*, cit., 575 ss.; F.D. BUSNELLI, *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 41; ID., *Itinerari europei nella "terra di nessuno tra contratto e fatto illecito: la responsabilità da informazioni inesatte*, in *Contr. Impresa*, 1991, 539 ss.; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018; M. FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della Responsabilità civile*, Milano, 2010, 941; ID., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *La responsabilità civile*, II, Torino, 1987, 462; C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano, 1998, 110 ss.; E. QUADRI, *Orientamenti e prospettive nel risarcimento del danno alla persona, Danno e responsabilità*, 2000, 769 ss.; E.

Il tema della responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali, come noto, è stato ampiamente dibattuto in dottrina sia in relazione alla ormai storica L. 31 dicembre 1996, n. 675, primo testo normativo organico italiano in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, che successivamente alla luce del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, meglio noto come *Codice Privacy* (2).

QUADRI, *Considerazioni sugli orientamenti della giurisprudenza in tema di danno alla persona dopo l'intervento delle Sezioni Unite*, in *Il Foro Napoletano*, 2012, 501 ss.; S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, 89 ss.; D. POLETTI, *La dualità del sistema risarcitorio e l'unicità della categoria dei danni non patrimoniali*, in *Resp. Civ. Previdenza*, 2009, 76 ss.; A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Parma, 1962; P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in *Rass. Dir. Civ.*, 2004, 1066; P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 11; ID., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano, 2017, 405; G. VISINTINI, *I fatti illeciti*, II, *L'imputabilità e la colpa in rapporto in rapporto agli altri criteri all'imputazione della responsabilità*, Padova, 1998, 163 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, p. 57 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, a cura di N. Lipari - P. Rescigno, I - *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 495 ss. Sul tema del danno non patrimoniale in generale senza pretese di esaustività, si vedano *ex multis*: M. ASTONE, *Danni non patrimoniali*, Art. 2059 c.c., in *Commentario Codice Civile*, diretto da F. D. Busnelli e fondato da P. Schlesinger, Milano, 2012; M. FRANZONI, *Il danno*, in *Trattato della Responsabilità civile*, Milano, 2010; E. NAVARRETTA (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010; E. NAVARRETTA - D. POLETTI, *Il danno non patrimoniale e la responsabilità contrattuale*, in *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, 98; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riparazione dei danni alla persona*, Napoli, 1993; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO - M. FEOLA, *La responsabilità civile*, Torino, 2008; G. PONZANELLI (a cura di), *Il "nuovo" danno non patrimoniale*, Padova, 2004; G. PONZANELLI, *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, 2007; F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013; R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino, 2010; G. BONLINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, 299; C. SCOGNAMIGLIO, *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 261 s. e 266 s.; S. MAZZAMUTO, *Il rapporto tra gli artt. 2059 e 2043 c.c. e le ambiguità delle Sezioni Unite a proposito della risarcibilità del danno non patrimoniale*, in *Contr. impresa*, 2009, 589 s.s.; D. MESSINETTI, *I nuovi danni. Modernità, complessità della prassi e pluralismo della nozione giuridica di danno*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2006, 552; ID., *Danno giuridico*, in *Enc. Dir., Agg.*, Milano, 1997, 469 ss.; E. LA ROSA, *Il danno esistenziale*, in R. TOMMASINI, (a cura di) *Soggetti e danni risarcibili. Segmenti del corso di diritto civile*, Torino, 2000, 151-186; V. SCALISI, *Danno alla persona e ingiustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, 152 ss.; ID., *Illecito civile e responsabilità: fondamento e senso di una distinzione*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 657 ss.; R. TOMMASINI, *Diritto alla identità personale e risarcibilità dei danni morali*, Milano, 1984; R. TOMMASINI (a cura di), *La responsabilità civile nel terzo millennio. Linee di una evoluzione*, Torino, 2011; P. ZIVIZ, *I danni non patrimoniali*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto italiano nella giurisprudenza*, Torino, 2012, 367.

(2) ALPA G., *La disciplina dei dati personali*, Roma, 1998; V. CUFFARO - V. RICCIUTO (a cura di), *Il trattamento dei dati personali*, Torino, 1999; G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; E. GIANNANTONIO - M. G. LOSANO - V. ZENO ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996*, Padova, 1999; V. FRANCESCHELLI, *Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider. A proposito del caso Google/Vividown*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 347 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'anonimato*, Padova, 2008; G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012; R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico*, Napoli, 2005; F. BRAVO, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti dell'ordinamento europeo?*, in *Contratto e impresa*, 190 ss.; R. D'ARRIGO, *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Provider*, Milano, 2012; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002; C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Padova, 2007; A. GORASSINI, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in *Medialaws*, 2018, 53 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014; R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006; F. DELFINI - G. FINOCCHIARO (a cura di), *La tutela dei dati personali*, Milano, 2006.

Si tratta ora di rileggere tali orientamenti, verificandone l'attualità, alla luce della novità introdotte dalla recente normativa comunitaria: il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, *Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali* o, considerata la vocazione transazionale quale *benchmark* normativo globale, meglio noto, anche dai paesi extra UE, come *General Data Protection Regulation* (di seguito, per brevità, GDPR).

Nello studio della natura del danno da illecito trattamento dei dati personali, del risarcimento del danno morale e della sua funzione verrà riservata particolare attenzione ai seguenti profili problematici.

Innanzitutto, natura e qualificazione della responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali alla luce dei confermati principi di liceità, correttezza, trasparenza statuiti dal GDPR oltre che alla nuova

cura di), *Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno*, Torino, 2017; D. BIANCHI, *Internet e il danno alla persona*, Torino, 2012; A. M. GAMBINO - A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2012; V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO, *Il Codice del Trattamento dei dati personali*, Torino, 2007; Garante per la Protezione dei dati personali, *La società sorvegliata*, Atti del Convegno 28 gennaio 2016, Roma, 2016; S. SICA, *La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete*, Napoli, 2014; G. COMANDÉ - G. MALGIERI, *Manuale per il trattamento dei dati personali*, Milano, 2018; A. CONTALDO - F. PELUSO, *Cybersecurity, La nuova disciplina italiana ed europea alla luce della Direttiva NIS*, Pisa, 2018; A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Centrali dei rischi. Profili civilistici*, Milano, 2005; D. POLETTI - P. PASSAGLIA (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali. Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017; P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro Napoletano*, 2018, 481 ss.; C. PERLINGIERI - L. RUGGERI (a cura di), *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015; C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social network*, Napoli, 2014; T. PASQUINO, *Servizi telematici e criteri di responsabilità*, Milano, 2005; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017; S. LANDINI, *Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale*, 2017, 180 ss.; R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2005; I. A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra nuovo Regolamento europeo e analisi comportamentale*, in *Seminari di Diritto Privato*, 2016, promossi e diretti da P. Sirena, Università Bocconi, 2016; G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 753 ss.; G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana in Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2016, p. 271 ss.; Id., *Il difficile bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *NGCC*, 2017, 549 ss.; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e Responsabilità*, 2014, 1101 ss.; T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 563 ss.; R. TOMMASINI, *Riservatezza e Banche dati: il problema del controllo*, in *Diritto alla riservatezza e libertà di informazione*, Giappichelli, Torino, 1999; S. TOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2017, 427 ss.; F. BARRA CARACCILO, *La tutela della personalità in Internet*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2018, 201 ss.; F. VITERBO, *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008; G. SANTANIELLO (a cura di), *La protezione dei dati personali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, 2005; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e Responsabilità*, 2014, 1101 ss.; O. POLLICINO, *Un "digital right to privacy" preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel "reasoning" di "Google Spain"*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 569 ss.; G. DI GENIO, *Trasparenza ed accesso dati personali*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G. M. RICCIO, *La nuova disciplina europea della privacy*, cit., 161; P. MANES, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001; G. RESTA - A. SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di G. Alpa - G. Conte, Milano, 2015, 684; E. PELLECCIA, *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2005, 232 ss.; Id., *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2019, 8 ss.

ratio complessiva di prevenzione e gestione del rischio d'impresa correlato all'attività di trattamento dei dati personali a mente del nuovo principio di responsabilizzazione.

Inoltre, disamina dei rapporti intercorrenti tra normativa in materia di protezione di dati personali e regime speciale previsto per i prestatori di servizi dal D.Lgs. 70/2003 (3): tema declinato tra il regime di irresponsabilità degli ISP e la tendenziale oggettivazione della responsabilità per trattamento illecito dei dati personali che merita approfondimento.

Infine, non certo per importanza, tentativo di risoluzione del problema del risarcimento del danno non patrimoniale, in particolare del danno morale, ammesso in linea di principio anche dall'art. 82.3 GPDR, ma che richiede di risolvere, non essendo d'aiuto lo scarno referente normativo in parola, i seguenti fondamentali profili teorici e applicativi: (i) ammissibilità del risarcimento discendente dal trattamento illecito tra danno conseguenza e danno *in re ipsa*; (ii) soglia di risarcibilità effettiva: critica al doppio filtro giurisprudenziale della gravità e serietà della lesione; (iii) individuazione di parametri essenziali per la corretta e tendenzialmente uniforme liquidazione del danno; (iv) riscoperta della funzione deterrente-sanzionatoria del danno morale in senso stretto con conseguente rilettura della bipolarità danno patrimoniale e non patrimoniale.

Prima di procedere oltre nella presente indagine sull'illecito tratta-

(3) E. TOSI, *La tutela dei dati personali*, in E. Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Collana "Diritto dell'informatica", diretta da Guido Alpa, Milano, 3^a ed. 2003, 307 ss.; E. Tosi, *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, 2003; E. Tosi, *Tutela dei dati personali online*, in *Digesto*, Discipline Privatistiche - Sezione Civile, Appendice di aggiornamento, Torino, 2003, 1273 ss.; E. Tosi, "Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "meta-tag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 3, 2002, 371 ss.; E. Tosi, *Diritto Privato dell'informatica, I beni - I contratti - Le responsabilità*, Milano, 2006; E. Tosi, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 387 ss.; E. Tosi (a cura di), *Tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico*, due tomi, Collana "Diritto delle Nuove Tecnologie", diretta da Vincenzo Franceschelli ed Emilio Tosi, 2012; E. Tosi, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, 44 ss.; E. Tosi, *La tutela della proprietà intellettuale nelle comunicazioni elettroniche: pirateria digitale degli audiovisivi e responsabilità degli Internet Service Provider*, in E. TOSI - F. BASSAN (a cura di), *Diritto degli Audiovisivi*, Milano, Giuffrè, 2012, 69 ss.; E. TOSI, *High Tech Law. The Digital Legal Frame in Italy*, Milano, 2015; E. Tosi, *Responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Sez. Civile, 2016, 688 ss.; E. Tosi, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli Hosting Provider — passivi e attivi — tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, 75 ss.

mento, responsabilità e danno non patrimoniale, occorre inquadrare correttamente il contesto regolatorio di riferimento delineando sinteticamente disciplina sostanziale e ambito applicativo.

2. Il quadro regolatorio di riferimento tra GDPR e Codice Privacy: ambito di applicazione.

Il presente studio intende lumeggiare i temi predetti, del trattamento illecito dei dati, della responsabilità correlata e del danno non patrimoniale conseguente, nel contesto del complesso quadro giuridico integrato italo-comunitario delineato:

— da un lato, dal menzionato *General Data Protection Regulation* (GDPR) divenuto pienamente applicativo a far data dal 25 maggio 2018;

— dall'altro, dal *Decreto di armonizzazione*, dall'iter deliberativo tormentato, il ben noto D.Lgs. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018: robusto intervento di *cosmesi giuridica* che ha novellato il vecchio Codice che ora, a buon diritto, possiamo chiamare *nuovo Codice della Privacy*.

GDPR e *nuovo* Codice della Privacy costituiscono le pietre angolari dell'analisi giuridica oggetto del presente studio. Corre l'obbligo, tuttavia, di segnalare che il Codice della Privacy armonizzato — nella gerarchia integrata delle fonti, sottordinato rispetto al GDPR — non offre elementi significativi sul tema specifico indagato nel presente studio, stante l'abrogazione del previgente art. 15 previo referente generale in materia di responsabilità per trattamento illecito dei dati personali.

L'art. 1 del GDPR stabilisce che il regolamento introduce:

— norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati (comma 1);

— protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali (comma 2).

L'ambito di applicazione soggettivo è dunque espressamente riservato alle persone fisiche.

Tuttavia il GDPR — come precisa il considerando n. 27 — non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute.

Così è stato fatto con la revisione del Codice Privacy che prevede nell'art. 2-terdecies del novellato Codice Privacy, l'estensione di tutele previste dal GDPR al trattamento dei dati delle persone decedute. In

particolare, al primo comma del citato articolo, viene stabilita la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR riferiti ai dati personali concernenti persone decedute a chiunque abbia un interesse proprio, o agisca a tutela dello stesso de cuius (ad esempio in qualità di suo mandatario) o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Inoltre, la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (art. 1, comma 3 GDPR).

L'art. 2.1, lett. c) GDPR statuisce che il regolamento in parola non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico.

L'ambito di applicazione oggettivo è espressamente riservato ai trattamenti di dati personali nell'esercizio di attività d'impresa, commerciale o professionale in senso lato.

Inoltre il considerando n. 26 esclude l'applicazione alle informazioni anonime precisando che: "È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca".

Il fenomeno della digitalizzazione è pervasivo, nella vita personale e nel mondo produttivo, e si fonda sull'utilizzo intensivo e sistematico di dati: non a caso una definizione ricorrente è quella di *economia della conoscenza*, nel senso di economia fondata sulla conoscenza dei nostri dati personali.

L'economia globale, dunque, è ormai declinata digitalmente: le tecnologie *disruptive* dell'informazione e della comunicazione elettronica non costituiscono più un settore a sé stante, bensì il fondamento stesso, pervasivo, di tutti i sistemi economici innovativi moderni.

È significativamente forte la *tensione intrinseca* rilevabile tra tutela dei diritti fondamentali della persona e libertà del mercato, soprattutto dei mercati digitali (4).

Ma come cercheremo di dimostrare, alla luce di una corretta lettura assiologica, costituzionalmente orientata, tale tensione intrinseca non può risolversi in danno di diritti fondamentali della persona tutelati dall'art. 2 della Cost. oltre che dagli articoli 7 e 8 della *Carta dei diritti fondamentali della UE (Carta UE)* e dall'art. 8 della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)*.

Fermo restando il diritto allo sviluppo della libera impresa non si può cedere, rinunciando ad essi, allo sconforto derivante dalla concreta difficoltà nel tutelare tali diritti fondamentali.

La Commissione UE pare, invero, aver raccolto la sfida della tutela della privacy e della protezione dei dati personali con l'approvazione del nuovo GDPR — in sostituzione dell'ormai storica Direttiva CE 95/46 — anche se ancora resta da completare il quadro normativo con la scrittura del fondamentale tassello della privacy digitale.

È stato, invero, avviato, ed è in fase avanzata di elaborazione, anche il processo di riforma della Direttiva 2002/58/CE (c.d. "Direttiva e Privacy"), che dovrebbe — superata la fase di stallo negoziale della procedura comunitaria di codecisione — uniformare l'attuale quadro normativo continentale in materia di circolazione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche — con un tentativo di disciplinare anche le comunicazioni *Machine to Machine* del nuovo fenomeno *IoT* — con l'introduzione, anche in questo caso, di un Regolamento direttamente applicabile negli Stati UE.

Come noto le regole per la tutela dei dati personali sono state tipizzate per la prima volta, in Italia, all'esito di un lungo periodo di elaborazione — dottrinale e giurisprudenziale — dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675,

(4) F. PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, London, 2015; P. DOMINGOS, *L'algoritmo definitivo*, Torino, 2016; K. AULETTA, *Googled. The End of The World as We Know It*, Penguin, New York, 2009; S. VIAHYANATHAN, *The Googlization of Everything (And Why We Should Worry)*, University of California Press, 2011; L. FLORIDI, *The Fourth Revolution - How the infosphere is reshaping human reality*, Oxford University Press, 2014; M. SHANAHAN, *The Technological Singularity*, The MIT Press, 2015; Y.N. HARARI, *Homo Deus. A brief History of Tomorrow*, London, 2015; M. O'CONNELL, *To be a Machine*, London, 2017; M. KAKU, *The Future of Humanity*, Allen Lane, 2018; P. DE FILIPPI - A. WRIGHT, *Blockchain and The Law. The Rule of Code*, Harvard University Press, 2018.

che a partire dal 1° gennaio 2004 è stata abrogata e sostituita dal *Codice in materia di protezione di dati personali* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), qui di seguito, per brevità, *Codice Privacy*.

Più precisamente, *vecchio Codice Privacy* nell'impianto normativo originario anteriore al GDPR e *nuovo Codice Privacy* all'esito della recente novellazione di armonizzazione al GDPR.

Il predetto Codice Privacy è stato, infatti, ampiamente rivisto e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 all'esito della piena applicazione del GDPR: la novella di armonizzazione — entrata in vigore il 19 settembre 2018 — conserva le parti del Codice Privacy non ritenute incompatibili dal legislatore italiano con il GDPR e arricchisce il vecchio testo nel solco delle novità comunitarie, in particolare, sul piano della conservazione e revisione dei provvedimenti generali del Garante anteriori al GDPR, delle sanzioni penali e delle procedure sanzionatorie.

Anche prima del citato Decreto di armonizzazione, in forza del generale principio di gerarchia delle fonti integrate italo comunitarie per effetto della quale il Regolamento UE assume posizione superiore rispetto alla legge interna ai singoli Stati membri e in ragione delle regole di successioni delle leggi nel tempo, le parti incompatibili con il GDPR, s'intendevano tacitamente abrogate.

In ogni caso ora l'art. 27 del D.Lgs. 101/2018 ha abrogato espressamente le seguenti norme incompatibili del vecchio Codice Privacy rendendo più agevole l'opera dell'interprete (5).

La tutela della privacy in senso lato — nella sua dimensione più matura e attuale — si declina nell'articolata *tipizzazione* normativa operata dal GDPR dei seguenti diritti espressione dell'art. 2 della Costituzione e in particolare del doppio binario protettivo evocato dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali UE:

- Diritto alla riservatezza personale
- Diritto all'autodeterminazione informativa
- Diritto alla protezione e sicurezza dei dati personali
- Diritto alla titolarità e portabilità dei dati personali
- Diritto all'identità personale e digitale
- Diritto all'oblio condizionato

(5) Sono state espressamente abrogate dal D.Lgs. 101/2018: *a*) Parte I: 1. artt. 3, 4, 5 e 6; 2. Titolo II, Titolo III, Titolo IV, Titolo V, Titolo VI e Titolo VII; *b*) Parte II: 1. Capo I Titolo 1; 2. Capi III, IV e V del Titolo IV; 3. Artt. 76, 81, 83 e 84; 4. Capo III Titolo V; 5. Artt. 87, 88 e 89; 6. Capo V Titolo V; 7. Artt. 91, 94, 95, 98, 112, 117, 118 e 119; 8. Capi II e III del Titolo X, Titolo XI e Titolo XIII; *c*) Parte III: 1. Sez. III Capo I Titolo I; 2. Artt. 161, 162, 162.bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, 165, 169; 3. Artt. 173, 174, 175, commi 1 e 2, 176, 177, 178 e 179; 4. Capo II Titolo IV; 5. Artt. 184 e 185; *d*) Allegati B e C.

3. Lettura tridimensionale della privacy in senso lato: riservatezza personale, protezione dei dati personali e identità digitale, nuovi diritti fondamentali della persona.

Il considerando n. 1 del GDPR ricorda, qualora fosse dubbio, che:

“La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”.

E ancora il considerando 4 del GDPR precisa che “Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”.

La *privacy* — in senso lato — comprende, invero, tre macro diritti fondamentali come si evince anche dagli art. 7 e 8 della Carta UE: il diritto al rispetto della propria sfera personale (c.d. *privacy* in senso stretto); il diritto alla protezione dei dati personali (c.d. *data protection*); e il diritto all’identità personale (6).

(6) ALPA G., *La disciplina dei dati personali*, Roma, 1998; G. ALPA - G. CONTE (a cura di), *La responsabilità d’impresa*, a cura di G. Alpa - G. Conte, Milano, 2015; G. ALPA, *L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e Impresa*, 2017, 723 ss.; A. DE CUPIS, *Il diritto all’identità personale*, Milano, 1949; V. CUFFARO - V. RICCIUTO (a cura di), *Il trattamento dei dati personali*, Torino, 1999; G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; N. CIPRIANI, *Dall’identità personale all’identità commerciale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1997, II, 267 ss.; E. GIANNANTONIO - M. G. LOSANO - V. ZENO ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996*, Padova, 1999; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all’anonimato*, Padova, 2008; G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012; G. FINOCCHIARO, *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, 12 ss.; G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *NLCC*, 2017, 1 ss.; G.M. RICCIO - G. SCORZA - E. BELISARIO (A cura di), *GDPR e Normativa Privacy*, Padova, 2018, 596 ss.; L. BOLOGNINI - E. PELINO - C. BISTOLFI, *Il Regolamento Privacy Europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, Milano, 2016; R. BOCCHINI, *La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico*, Napoli, 2003; V. FRANCESCHELLI, *Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider. A proposito del caso Google/Vividown*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, 347 ss.; F. BRAVO, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti dell’ordinamento europeo?*, in *Contratto e impresa*, 190 ss.; G. CASSANO - V. COLAROCO - G. B. GALLUS - F.P. MICOZZI, *Il processo di adeguamento al GDPR aggiornato al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Milano, 2018; R. D’ARRIGO, *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Provider*, Milano, 2012; G. PONZANELLI (a cura di), *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, Padova, 2004; C. PERLINGIERI - L. RUGGERI (a cura di),

Particolare rilievo va, inoltre, riconosciuto, al diritto all'identità per-

Internet e diritto civile, Napoli, 2015; C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social network*, Napoli, 2014; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018; A. SCALISI, *Il diritto alla riservatezza*, Milano, 2002; C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Padova, 2007; A. GORASSINI, *Lo spazio digitale come oggetto di un diritto reale?*, in *Medialaws*, 2018, 53 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014; G. CERDONIO CHIAROMONTE, *Il contratto telematico sotto nome altrui*, Napoli, 2018; R. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile e danno*, Torino, 2010; F. QUARTA, *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, 2013; R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, 2006; F. DELFINI - G. FINOCCHIARO (a cura di), *Identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno*, Torino, 2017; D. BIANCHI, *Internet e il danno alla persona*, Torino, 2012; A. M. GAMBINO - A. STAZI, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2012; V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO, *Il Codice del Trattamento dei dati personali*, Torino, 2007; Garante per la Protezione dei dati personali, *La società sorvegliata*, Atti del Convegno 28 gennaio 2016, Roma, 2016; S. SICA, *La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete*, Napoli, 2014; G. COMANDÉ - G. MALGIERI, *Manuale per il trattamento dei dati personali*, Milano, 2018; A. CONTALDO - F. PELUSO, *Cybersecurity, La nuova disciplina italiana ed europea alla luce della Direttiva NIS*, Pisa, 2018; A. SCIARRONE ALIBRANDI (a cura di), *Centrali dei rischi. Profili civilistici*, Milano, 2005; T. PASQUINO, *Servizi telematici e criteri di responsabilità*, Milano, 2003; M. ASTONE, *Danni non patrimoniali, Art. 2059 c.c.*, in *Commentario Codice Civile*, diretto da F. D. Busnelli e fondato da P. Schelsinger, Milano, 2012; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005; S. LANDINI, *Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale*, in *Diritto industriale*, 2017, 180 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, 106 ss.; V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2018, 1098 ss.; A. MANTELETO, *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE 2016/679*, in *NLCC*, 2017, 144 ss.; M. GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, in *Le NLCC*, 2017, 165 ss.; R. SENIGAGLIA, *Regolamento UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *NLCC*, 2017, 1023 ss.; M. E. LA TORRE, *Il nome: contrassegno dell'identità*, in *Giustizia Civile*, 2013, 443 ss.; M. E. LA TORRE, *Spunti di riflessione sull'informazione nella società tecnologica*, in *Annali della Facoltà di Economia dell'Università di Messina*, vol. 3, 14 ss.; A. S. SICA, V. D'ANTONIO, G. M. RICCIO, *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati. I) Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo. II) Il regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016; F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati ed i diritti dell'interessato*, in *NLCC*, 2017, 369 ss.; F. PIRAINO, *Spunti per una rilettura della disciplina giuridica degli internet service provider*, in *AIDA*, 2017, 468 ss.; M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origine ed ambito di applicazione*, in *Europa e Diritto Privato*, 2016, p. 1249 ss.; R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003; I. A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra nuovo Regolamento europeo e analisi comportamentale*, in *Seminari di Diritto Privato*, 2016, promossi e diretti da P. Sirena, Università Bocconi, 2016; G. M. RICCIO, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 753 ss.; G. M. RICCIO, *L'esordio del diritto all'oblio nella giurisprudenza italiana in Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2016, p. 271 ss.; Id., *Il difficile bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca*, in *NGCC*, 2017, 549 ss.; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e Responsabilità*, 2014, 1101 ss.; T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 563 ss.; G. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, *ivi*, p. 591.; S. TOBANI, *Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2017, 427 ss.; F. BARRA CARACCILO, *La tutela della personalità in Internet*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2018, 201 ss.; V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2018, 689 ss.; G. SICCHIERO, *Il contratto di deposito di beni immateriali: i-cloud e files upload*, in *Contratto e impresa*, 2018, 681 ss.; A. PARISI, *E-contract e privacy*, Torino, 2016; M. TESCARO, *Le regole di responsabilità del Regolamento eIDAS*, in *NLCC*, 2017, 542 ss. F. MERLA, *L'indirizzo IP dinamico quale dato personale*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2017, p. 360 ss. F. VITERBO, *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008; G. GIANNONE CODIGLIONE, *I dati personali come corrispettivo alla funzione di un servizio di comunicazione elettronica e la "consumerizzazione" della privacy*, in *Dir.*

sonale (7), che seppure autonomo rispetto alla privacy né è comunque espressione strettamente correlata: in particolare, nell'evoluzione più recente del diritto all'identità digitale che è, di tutta evidenza, correlato alla titolarità dei dati e al controllo su di essi assicurato dal GDPR espressione del *principio di autodeterminazione informativa* (8).

Informaz. e informatica, 2017, 418 ss.; G. SANTANIELLO (a cura di), *La protezione dei dati personali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, 2005; F. DI CIOMMO, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e Responsabilità*, 2014, 1101 ss.

(7) Qui intesa nell'accezione di *identità ideale* - non fisica — ossia il patrimonio di informazioni, credenze, valori, opinioni, stratificatisi nel corso del tempo, che concorrono a delineare il profilo immateriale dell'identità personale: si veda in tal senso anche G. ALPA-G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità, I*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino 2006, *passim*, 100.

(8) O. POLLICINO, *Un "digital right to privacy" preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel "reasoning" di "Google Spain"*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 569 ss.; L. GATT - R. MONTANARI - I. CAGGIANO, *Consenso al trattamento dei dati personali e analisi giuridico-comportamentale*, in D. POLETTI - P. PASSAGLIA (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali. Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017, 57 ss.; G. DI GENIO, *Trasparenza ed accesso dati personali*, in S. SICA, V. D'ANTONIO, G. M. RICCIO, *La nuova disciplina europea della privacy*, cit., 161; P. MANES, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001; S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca*, Milano, 2017; M. TAMPIERI, *Il diritto all'oblio e la tutela dei dati personali*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, 1010 ss.; G. PASCUZZI - F. GIOVANNELLA, *Dal diritto alla riservatezza alla computer privacy*, in G. PASCUZZI (a cura di), *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2016, 43 ss.; G. RESTA - V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati. Dal "Safe Harbour" al "Privacy Shield"*, e.book, Roma, 2016; M. L. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, *passim*; M. L. GAMBINI, *Dati personali e Internet*, Napoli, 2008, *passim*; G. RESTA - A. SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di G. Alpa - G. Conte, Milano, 2015, 684; E. PELLECCCHIA, *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2005, 232 ss.; P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro Napoletano*, 2018, 481 ss.; S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995; D. POLETTI - P. PASSAGLIA (a cura di), *Nodi virtuali, legami informali. Internet alla ricerca di regole*, Pisa, 2017; G. E. VIGEVANI, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*, in *Danno e responsabilità*, 2014, p. 742 ss.; SAMMARCO, *Le clausole contrattuali di esonero e trasferimento della responsabilità inserite nei termini d'uso dei servizi del web 2.0*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2010, 643 ss.; F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla direttiva 95/46 al nuovo regolamento europeo*, I, Torino, G. Giappichelli, 2016; E. TOSI, *Prime osservazioni sull'applicabilità della disciplina generale della tutela dei dati personali a Internet e al commercio elettronico*, in *Dir. informaz. e informatica*, 3, 1999, 591 ss.; E. TOSI, *Tutela dei dati personali online*, in *Digesto*, Discipline Privatistiche - Sezione Civile, Appendice di aggiornamento, Torino, 2003, 1273 ss.; E. TOSI, *La tutela dei dati personali*, in E. Tosi (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Collana "Diritto dell'informatica", diretta da Guido Alpa, Milano, 3ª ed., 2003, 307 ss.; E. TOSI, *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, 2003; E. TOSI, "Domain grabbing", "linking", "framing" e utilizzo illecito di "meta-tag" nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online "vecchie" e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Ind.*, 3, 2002, 371 ss.; E. TOSI, *Diritto Privato dell'informatica, I beni - I contratti - Le responsabilità*, Milano, 2006; E. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in Internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "key-word" marketing confusorio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2009, 387 ss.; E. TOSI (a cura di), *Tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico*, due tomi, Collana "Diritto delle Nuove Tecnologie", diretta da Vincenzo Franceschelli ed Emilio Tosi, 2012; E. TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo! Italia" per "link" illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2012, 44 ss.; E. TOSI, *La tutela della proprietà intellettuale nelle comunicazioni elettroniche: pirateria digitale degli audiovisivi e responsabilità degli Internet Service Provider*, in E. TOSI - F. BASSAN (a cura di), *Diritto degli Audiovisivi*, Milano, Giuffrè, 2012, 69 ss.; F. BASSAN (a cura di), *Diritto delle*

Da queste macrocategorie discendono gli altri diritti fondamentali già citati *supra*. Ritengo, inoltre, opportuno chiarire le differenze concettuali sottese alle due categorie, spesso per brevità sovrapposte talora persino, erroneamente confuse, ma invero distinte seppur strettamente correlate (9).

La dimensione complessa della tutela privacy, in senso lato, comprende — nella sua dimensione più matura e attuale anche alla luce del quadro normativo comunitario introdotto dal GDPR e in Italia già con il fondamentale intervento normativo di cui alla L. 675/1996 che stabiliva per la prima volta che il trattamento dei dati personali dovesse avvenire nel rispetto della riservatezza e dell'identità personale — i seguenti elementi essenziali:

- *Diritto alla riservatezza personale*: originaria accezione di esclusione dei terzi dalla propria sfera personale più intima;
- *Diritto alla riservatezza informatica*: diritto alla titolarità dei dati e alla protezione dei dati personali.

Corollari del principio di titolarità dei dati sono, inoltre, i diritti — pure tipizzati dalla nuova normativa comunitaria del GDPR — alla:

- Correzione e aggiornamento dei dati
- Limitazione e cancellazione
- Diritto all'oblio condizionato
- Diritto alla portabilità dei dati
- Sicurezza dei dati

Le origini del *diritto alla riservatezza* vanno rintracciate nel famoso saggio “*The right to privacy*” dei giuristi bostoniani Samuel D. Warren e

comunicazioni elettroniche, Milano, 2010; M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione*, Milano, 2008; E. TOSI, *High Tech Law. The Digital Legal Frame in Italy*, Milano, 2015; E. TOSI, *Responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi*, in *Digesto Discipline Privatistiche*, Sez. Civile, 2016, 688 ss.; E. TOSI, *Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli Hosting Provider — passivi e attivi — tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2017, 75 ss.; E. SADIN, *La silicolonisation du monde*, Paris, 2016; V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, a cura di N. Lipari - P. Rescigno, I - *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 495 ss.; ID., *Come il mondo dei dati cambia taluni riferimenti tradizionali del giurista*, in F. DI CIOMMO - O. TROIANO (a cura di), *Scritti in onore di Roberto Pardolesi*, Piacenza, 2018, 107 ss.

(9) Chiarisce C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, 180 come nel linguaggio corrente *privacy*, riservatezza personale e protezione dei dati personali siano utilizzati in via alternativa con una certa imprecisione pur essendo diritti distinti protetti dal previgente art. 2 del Codice Privacy ora dal GDPR oltre che dall'art. 2 della Cost. Sul punto, per tutti, P. M. VECCHI, sub art. 1, in *La protezione dei dati personali. Commentario del Codice Civile*, a cura di C.M. Bianca e F. D. Busnelli, t. I, Padova, Cedam, 2007, p. 3 ss.

Louis D. Brandeis pubblicato nel 1890 sulle pagine della prestigiosa rivista giuridica *Harvard Law Review*:

“That the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. (...) Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life, — the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term “property” has grown to comprise every form of possession — intangible, as well as tangible” (10).

Gli Autori in parola elaboravano tale nuovo diritto declinandolo sostanzialmente come *The right to be let alone*, ossia diritto ad essere lasciati soli escludendo i terzi da indebite interferenze nella propria vita privata: *rectius privacy* in senso stretto.

Il diritto alla riservatezza della persona — di elaborazione dottrinale (11) e giurisprudenziale (12) — viene ritenuto tutelabile quale di-

(10) S. D. WARREN; L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, *Harvard Law Review*, Vol. IV, December 15, 1890, 193 ss.

(11) S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973; RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995; S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati*, in *Riv. Crit. Dir. Privato*, 1997, 582 ss.; G. ALPA, *Privacy*, in G. ALPA (a cura di), *I precedenti. La formazione giurisprudenziale del diritto civile*, I, Torino, 2000, 259 ss. e da ultimo G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e Impresa*, 2017, 723 ss.; ALPA G., *La disciplina dei dati personali*, Roma, 1998; V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, a cura di N. Lipari - P. Rescigno, I - *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 495 ss.; V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Le banche dati in Italia*, Jovene, 1985; AULETTA T., *Diritto alla riservatezza e “droit à l’oubli”*, in *L’informazione e i diritti della persona*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi- Caiazza, Napoli, 1983; BAVETTA, « Identità (diritto alla) », in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970; Id., « Identità », in *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1979; Buttarelli, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997; CATADELLA, *Dignità, decoro e identità personale*, DII, 1985; DE CUPIS *I diritti della personalità*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, IV, Milano, 1982; Id., *Bilancio di un’esperienza: diritto all’identità personale*, in AA.Vv., *La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei*, Messina, 16-4-1982, Milano, 1985; DE MARTINI, *Il diritto all’identità personale nell’esperienza operativa*, in AA.Vv., *La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985; D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983; RESCIGNO, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1991; ZATTI, *Il diritto all’identità e l’“applicazione diretta” dell’art. 2 Cost.*, in *Il diritto all’identità personale. Un seminario promosso dal centro di Iniziativa Giuridica Piero Calamandrei e dal Centro Studi e Documentazione Giuridica*, a cura di Alpa-Bessone-Boneschi, Padova, 1981; ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985; Id., « Identità personale », in *Digesto/civ.*, IX, Torino, 1995; Id., *Onore e reputazione*, in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995; Id., « Personalità (diritti della) », in *Digesto/civ.*, XIII, Torino, 1995; A. ZOPPINI, *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e dei gruppi organizzati)*, in AA.Vv., *Studi in onore di P. Schlesinger*, I, Milano, 2004. Con riferimento alla nuova normativa sui dati personali: E. GIANNANTONIO - M. G. LOSANO - V. ZENO ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996*, Padova, 1999; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all’anonimato*, Padova, 2008; G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012; C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Padova, 2007; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014; A. M. GAMBINO - A. STAZI, *Diritto dell’informatica e*

ritto personale fondamentale al pari del diritto all'immagine e del diritto al nome, dall'art. 2 della Costituzione oltre che dagli artt. 7-8 della Carta UE e dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

La riservatezza attiene, in questa prima dimensione originaria, al complesso delle vicende private del soggetto sottratte all'altrui scrutinio. L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE esprime molto bene tale primigenio nucleo concettuale della privacy cristallizzando la tutela del diritto fondamentale di ogni persona alla riservatezza, al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Nella società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche la dimensione della riservatezza personale delle origini evolve verso una nuova imprevista dimensione informatica-virtuale in cui la persona deve *difendersi* da trattamenti automatizzati invasivi e potenzialmente pericolosi per l'identità e l'esercizio delle libertà costituzionalmente protette: espressione e informazione *in primis* ai sensi dell'art. 21 Cost. ma anche l'identità stessa della persona nel mondo reale e virtuale nell'alveo dell'art. 2 della Cost.

Dalla riservatezza personale si evolve, quindi, verso la complessa dimensione della *riservatezza informatica*, oltre l'originario profilo della tutela della propria sfera personale più intima da indebite ingerenze esterne da parte di terzi. Da tale nuova dimensione che si rende necessaria per contrastare la diffusione massiva delle banche dati e degli elaboratori elettronici, da ultimo sublimati, in negativo, nella *dittatura dell'algoritmo*,

della comunicazione, Torino, 2012; S. SICA, *La libertà fragile. Pubblico e privato al tempo della rete*, Napoli, 2014; G. COMANDÉ - G. MALGIERI, *Manuale per il trattamento dei dati personali*, Milano, 2018; R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003; O. POLLICINO, *Un "digital right to privacy" preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel "reasoning" di "Google Spain"*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2014, 569 ss.

(12) Si vedano *ex multis*: a) giurisprudenza nazionale: Cass. 22 giugno 1985, n. 3769; Trib. Catania 29 giugno 2004, sent. in *Dir. Informaz. e informatica*, 2004, 466; Trib. Milano 2 marzo 2009, ord., caso RTI c. RCS, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2009, 521 ss.; Trib. Roma 15 dicembre 2009, ord., caso RTI c. You Tube, in *Riv. Dir. Informaz. e informatica*, 2009, 521 ss.; Cass. 2 luglio 2018, n. 17278; b) giurisprudenza comunitaria: Corte di Giustizia sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain, Google Inc. e Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*, (causa C-131/12); Corte di Giustizia, sent. 17 luglio 2014, cause riunite C-141/12 e C-372/12, *Y.S. e a.*; Corte di giustizia, sent. 2 ottobre 2014, causa C-127/13 P, *Strack/Commissione*; Corte di giustizia, sentenza del 16 aprile 2015, cause riunite da C-446/12 a C-449/12, *Willems e a.*; Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-615/13 P, *ClientEarth e PAN Europe/EFSA*; Corte di giustizia, sentenza del 16 luglio 2015, causa C-580/13, *Coty Germany*; Corte di giustizia, sentenza del 1° ottobre 2015, causa C-201/14, *Bara e a.*; Corte di giustizia, sentenza del 1° ottobre 2015, causa C-230/14, *Weltimmo*; Corte di giustizia, sentenza del 6 ottobre 2015, causa C-362/14, *Schrems*; Corte di giustizia, sentenza dell'8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland e Seitlinger e a.*; Corte di Giustizia UE Grande Sezione 5 giugno, 2018, caso *Datenschutz Schleswig-Holstein c. Facebook Ireland*.

emergono e discendono il diritto alla titolarità dei dati e alla protezione dei dati personali (13).

Inizialmente correlati alla tutela dell'identità personale ben delineata nel *leading case* italiano di cui alla sentenza della Corte di Cassazione 22 giugno 1985, n. 3769 (14).

Successivamente tipizzati dalla prima legge italiana dedicata alla protezione dei dati personali la ben nota L. 31 dicembre 1996, n. 675 che all'art. 1 statuiva:

“La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale”.

Nell'arco di pochi anni abrogata e sostituita dal vecchio *Codice Privacy* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) oggi armonizzato dal citato Decreto Privacy — che:

— all'art. 1 enfatizzava la virata verso la marcata protezione dei dati personali: *“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità delle disposizioni del presente Codice” e*

— all'art 2:” *“Il presente Testo Unico, di seguito denominato “Codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.*

(13) Si vedano sul dominio dell'algoritmo: F. PASQUALE, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, London, 2015, secondo cui: *“At the core of information economy are Internet and finance companies that accumulate vast amounts of digital data and with it intimate details of their customers' — our — lives. (...)deconstructing the black box of big data isn't easy.(...)Transparency is not just an end in itself but an interim step on the road to intelligibility. So why does this all matter? It matters because authority is increasingly expressed algorithmically”*; P. DOMINGOS, *L'algoritmo deifinitivo*, Torino, 2016; K. AULETTA, *Googled. The End of The World as We Know It*, Penguin, New York, 2009; S. VIAHYANATHAN, *The Googlization of Everything (And Why We Should Worry)*, University of California Press, 2011; L. FLORIDI, *The Fourth Revolution - How the infosphere is reshaping human reality*, Oxford University Press, 2014; M. SHANAHAN, *The Technological Singularity*, The MIT Press, 2015; P. DE FILIPPI - A. WRIGHT, *Blockchain and The Law. The Rule of Code*, Harvard University Press, 2018.

(14) Il diritto all'identità personale è stato ricostruito dalla storica sentenza della Pretura di Roma del 6 maggio 1974 (in *Giur. It.*, 1975, I, 2, 514) come il diritto a « non vedersi travisare la propria personalità individuale » e nella prima decisione della Corte di Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769 (in *Foro it.*, 1985, I, 2211) come « l'interesse del soggetto, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, e' conosciuta o poteva essere riconosciuta con l'esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede oggettiva ».

Emerge la triplice dimensione giuridica, già rilevata in apertura del presente paragrafo, della *privacy in senso lato* che può essere compiutamente declinata secondo i seguenti autonomi, ma strettamente correlati, diritti fondamentali alla: *riservatezza personale, protezione dei dati personali e identità personale* (15).

Nel nuovo *Codice Privacy* gli articoli citati risultano così riformulati:

— art. 1 “*Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito « Regolamento », e del presente codice, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona*”.

— art. 2 “*Il presente codice reca disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento*”.

Referente centrale — e prevalente rispetto all’ordinamento interno — è ora, infatti, il GDPR che evidenzia, la protezione dei dati personali, pur richiamando anche gli altri diritti e libertà fondamentali ma senza evidenziare la lettura tridimensionale del nostro *vecchio Codice Privacy*. Il GDPR all’art. 1 statuisce infatti che:

1. *Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.*

2. *Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.*

3. *La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.*

I considerando 1 e 4 del GDPR arricchiscono tale statuizione precisando che:

(15) Sull’autonomia del diritto alla protezione dei dati personali, diritto alla riservatezza e diritto all’identità personale si vedano: G. ALPA, *Privacy*, in G. ALPA (a cura di), *I precedenti, La formazione giurisprudenziale del diritto civile*, I, Torino, 2000, 259 ss. e da ultimo G. ALPA, *L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e Impresa*, 2017, 723 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto Civile, I, La norma giuridica. I Soggetti*, Milano, 2002, 175 ss.; F.D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico*, in C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della privacy. Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *Nuove leggi civ. commentate*, 1999, 228 ss.; C.M. BIANCA, *Note introduttive, I*, in C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (« Codice della privacy »)*, I, Padova, 2007, XX ss.; G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, 313 ss.; V. RICCIUTO, *Le finalità del codice*, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007, 16.

“1. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (« Carta ») e l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (« TFUE ») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

4. Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”.

Fermo restando l’obiettivo regolatorio della protezione dei dati personali e della loro libera circolazione, non si rinuncia alla tutela della sfera di riservatezza personale e degli altri diritti fondamentali della persona.

Anche l’identità personale riemerge nella definizione di dato personale offerta dall’art. 4.1 del GDPR:

« dato personale »: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (« interessato »); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

La riservatezza informatica è, come noto, attenuata dalla società dell’informazione: si pensi al caso emblematico dei *social network* che costituisce una sovraesposizione della persona, vera e propria ostensione pubblica dell’identità digitale.

Il rischio della profilazione occulta dei dati personali è latente nei mercati digitali.

Si sviluppa in questo nuovo contesto tecnologico l’elaborazione del principio dell’autodeterminazione informativa che risulta cristallizzato dalla codifica da parte del legislatore comunitario della titolarità dei propri dati e del correlato diritto alla protezione dei dati personali.

Corollari del principio di titolarità dei dati sono i diritti alla: (i) Correzione e aggiornamento; (ii); Limitazione e cancellazione; (iii) Deindicizzazione dai motori di ricerca e diritto all'oblio condizionato.

In Europa il principio di riservatezza è stato recepito dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* del 1950, che prevede il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8).

Non si può, infine, tacere il rischio di politiche nazionali aggressive e della sorveglianza di massa, facilitata dallo sviluppo tecnologico e dall'interconnessione degli oggetti analogici, perché negli ultimi anni è cresciuta la percezione del doversi proteggere, *in primis* dal terrorismo, anche informatico.

4. Dall'identità personale all'identità digitale.

Strettamente correlata al diritto alla riservatezza, si è già osservato, è il diritto all'identità personale (16). In particolare la tutela dell'identità digitale si fonda proprio sul diritto al controllo dei dati personali assicurato dal GDPR.

Nell'elaborazione dottrinale italiana più recente — passando dall'elaborazione dei diritti della personalità, dal diritto al nome e all'immagine tipizzati dal Codice Civile — si afferma il riconoscimento — sempre nell'alveo costituzionale dell'art. 2 Cost. — un vero e proprio *diritto all'identità digitale* (17).

Declinata a sua volta in due principali accezioni:

(i) una più risalente e restrittiva: correlata alle risultanze anagrafiche contenute in pubblici registri che servono a identificare univocamente il soggetto nei rapporti con la PA da ultimo evolutasi nell'attuale *Sistema Pubblico Identità Digitale* (SPID);

(ii) una più recente ed estensiva: designante il complesso di dati, informazioni, attività che servono non solo ad individuare ma a rappresentare compiutamente la storia personale di un dato soggetto, la persona

(16) G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Digesto*, Aggiornamento, Discipline Privatistiche, Sez. Civ., 2010, 721 ss.

(17) G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e Impresa*, 2017, 725 ss.; cui adde G. ALPA - G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità, I*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino 2006, *passim*; V. ZENO ZENCOVICH V., *Personalità (Diritti della)*, in *Digesto disc. Privatistiche*, sez. civile, XIII, Torino, 1996, 431 ss.; e ID., *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, a cura di N. Lipari - P. Rescigno, I - *Le fonti e i soggetti*, Milano, 2009, 495 ss.

stessa come emergente dai dati personali più svariati che la compongono in una dimensione tendenzialmente omnicomprensiva.

Riservatezza informatica, protezione dei dati nella società dell'informazione e identità digitale sono, quindi, diritti fondamentali strettamente correlati.

La tutela dell'identità digitale si realizza pienamente attraverso l'esercizio dei diritti tipizzati dal GDPR a favore dell'interessato al fine di consentirgli di poter controllare e proteggere i propri dati personali.

La progressiva patrimonializzazione del trattamento dei dati personali è un fenomeno che non si può né sottovalutare né sottacere seppure debba inquadrarsi non in un contesto di libertà negoziale assoluta ma relativa in quanto soggetta alle regole indisponibili del procedimento delineate dal GDPR e dal Codice Privacy.

Senza pretese di completezza basti, in questa sede, evidenziare che nell'ordinamento italiano sussiste, in quanto riconducibile all'art. 2 cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina prevista per il diritto al nome (art. 7 c.c.) e il diritto all'immagine (art. 10 c.c.), l'autonomo e ulteriore nuovo diritto all'identità personale, quale interesse, giuridicamente meritevole di tutela, a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale.

Alla luce del *leading case* Cassazione 3769/1985 (18) ciascun soggetto ha interesse, ritenuto meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con la applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva.

Il profilo sociale di un soggetto può essere, invero, alterato pur facendosi dal terzo un uso corretto del nome, dello pseudonimo, o un uso legittimo della immagine fisica del medesimo (nei casi consentiti dalla legge: art. 36 e 37 L. n. 633/1941) e tuttavia, secondo il caso in esame, si avrebbe ugualmente lesione del diritto al nome o all'immagine *ex art. 7 e 10 c.c.*

“In sostanza” — rileva la citata sentenza della Suprema Corte — “mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della

(18) Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 22 giugno 1985 n. 3769; Pres. Falcone, Est. Tilocca, P.M. La Valva (concl. conf.); Soc. Austria Tabakwarke GmbH (Avv. Dente); c. Veronesi (Avv. Carbone, Faggioni) e Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori (Aw. Dondina).

condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona. L'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.) per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 c.c. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra" (19).

Mentre l'immagine ha natura statica rappresentativa del soggetto, il diritto all'identità personale ha natura dinamica e comprende tanto elementi materiali che immateriali.

Il diritto all'identità personale mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi.

Si tratta di un diritto fondamentale e qualificante della persona: la finalità dell'art 2 Cost. è, infatti, proprio quella di tutelare la persona umana integralmente in tutti i suoi modi di essere essenziali.

L'identità personale attiene, quindi, al complesso delle vicende pubbliche del soggetto sottoposte all'altrui scrutinio e che per tale ragione devono essere correttamente rappresentate.

Dal piano gnoseologico dell'identità personale si può passare al piano critico della reputazione della persona: giudizio valutativi positivo o negativo che discende dalla corretta rappresentazione dell'identità personale.

Nell'illecito relativo all'identità personale la lesione riguarda il principio di verità; nell'illecito relativo alla reputazione riguarda il principio di valore. L'illecito reputazionale si basa — in rapporto di *maius* a *minus* —

(19) Si ritiene che il fondamento giuridico-positivo della tutela di tale interesse si individui (oltre che implicitamente negli artt. 6, 8 e 9 c.c.) nell'art. 8, 1° comma, l. (sulla stampa) 8 febbraio 1948 n. 147, formulato dall'art. 42 l. 5 agosto 1981, n. 416, il quale dispone che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

su un giudizio errato che presuppone e discende, logicamente prima ancora che giuridicamente, da una falsa conoscenza della realtà.

5. La doppia natura, personale e patrimoniale, del diritto alla riservatezza, protezione dei dati personali e identità personale.

In relazione al diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali e all'identità personale si è già detto trattarsi di diritti fondamentali della persona, diritti della personalità: si tratta ora di chiarire la doppia natura, non patrimoniale e patrimoniale, dei diritti della personalità immateriale.

All'ordinamento giuridico spetta, in prospettiva assiologica, in conformità al principio di proporzionalità, assicurare il giusto bilanciamento tra interessi, contrapposti, del titolare del trattamento e dell'interessato, alla luce dei valori costituzionali e comunitari (20).

Nel senso del prospettato bilanciamento tra interessi contrapposti, si esprime ora espressamente il considerando n. 4 del GDPR che, in riferimento al difficile equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti nell'ambito di applicazione delle norme a difesa della privacy, stabilisce il principio secondo cui la relazione tra tutela dei dati personali e altri diritti equiordinati non vada risolta, sempre e comunque, nel senso della prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali.

Non si tratta, infatti, di prerogativa assoluta dell'individuo: il rispetto di tali diritti fondamentali — riservatezza, protezione dei dati e identità personale — va messo in relazione con la necessità di bilanciamento con interessi di pari grado confliggenti in applicazione del principio di proporzionalità summenzionato.

Ferma “la prevalenza del riconoscimento e della garanzia dei diritti

(20) Con riguardo al principio di proporzionalità si veda P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 379 ss., secondo cui tale principio ha valenza quantitativa, è entrato a far parte del nostro ordinamento soprattutto ad opera dell'elaborazione da parte della Corte di Giustizia e trova applicazione ben oltre le materie disciplinate dal diritto europeo, tra elementi di raffronto omogenei. “Viceversa” — osserva l'illustre Autore — “quando il collegamento è tra elementi disomogenei, non comparabili, che coinvolgono interessi non quantificabili, ad esempio, non patrimoniali, ne consegue un bilanciamento tra questi che esige necessariamente una valutazione qualitativa. In tali ipotesi entrano in funzione sia il principio della ragionevolezza sia il principio dell'adeguatezza». I principi di ragionevolezza e adeguatezza sono spesso utilizzati in combinazione con il principio di proporzionalità. Sulla funzione selettiva e di indirizzo del principio di ragionevolezza nelle operazioni di bilanciamento degli interessi, si veda P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, pp. 158 ss. e 516 ss. Sul tema del bilanciamento secondo ragionevolezza si veda per tutti: G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 102 ss.

inviolabili della persona umana su altri istituti pur definiti fondamentali, ma non inviolabili (ad esempio, il diritto di proprietà intellettuale)” (21).

La giurisprudenza comunitaria pare, piuttosto, incline a dare prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali sugli altri diritti equiordinati ovvero consistenti in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale, affermando il carattere eccezionale delle limitazioni ad esso poste (22) anche se non mancano pronunce di segno contrarie più attente al bilanciamento rispetto a diritti equiordinati (23).

Ora, tuttavia, il considerando n. 4 del GDPR pare aprire a una nuova linea di interpretazione in riferimento al difficile equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti nell'ambito di applicazione delle norme in difesa della privacy: stabilisce, infatti, il nuovo principio secondo cui la relazione tra tutela dei dati personali e altri diritti fondamentali non deve risolversi necessariamente nel senso della prevalenza del diritto alla protezione dei dati personali, non trattandosi di prerogativa assoluta, ma che il rispetto di tale diritto vada piuttosto messo in relazione con la sua funzione sociale e con la necessità di contemperarlo con gli eventuali diritti di pari grado confliggenti (24), in ottemperanza al principio di proporzionalità.

(21) Così P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro Napoletano*, 2018, 481 ss. che, inoltre, valuta positivamente il fatto che il GDPR contenga il richiamo a principi di valenza generale caratterizzanti l'intero sistema ordinamentale, quali il principio di proporzionalità, di cui, appunto, al considerando n. 4 del regolamento e il principio di sussidiarietà, espressamente confermato dal considerando n. 170 del regolamento, il quale dispone che: “Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE)”.

(22) Corte Giustizia UE, 13 maggio 2014, C-131/2012, Google Spain 3L c. Agencia Española de Protección de Datos, in *Foro it*, 2014, IV, c. 295, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle*; Corte Giustizia UE, 6 ottobre 2015, C-362/14, Schrems c. Data Protection Commissioner.

(23) *Contra* Corte Giust. UE, 29 gennaio 2008, C-275/06, *Promusicae* in *Giur. it*, IV, 2009, c. 509 ss., con nota di M. GAMBINI, *Diritto d'autore e tutela dei dati personali: una difficile convivenza in Rete*; Corte Giust.; UE, 24 novembre 2011, (3-468/2010 e C-469/2010, ASNEF e FECEDM c. Administracón del Estrada; e, da ultimo, Corte Giustizia marzo 2017, C-398/ 15, CCIAA Lecce, in *Foro it*, 2017, 4, c. 177 ss., con nota di R. PARDOLESI, *Non c'è diritto all'oblio per i dati personali nel registro delle imprese. O forse sì*, che ritiene prevalente l'interesse alla pubblicità delle informazioni contenute nei registri delle imprese rispetto all'interesse individuale all'oblio di informazioni personali pregiudizievoli e non più attuali.

(24) Emerge, quindi, la dimensione relazionale del modello europeo della tutela della privacy come sottolineato in dottrina da: S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 583 ss.; ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 49, secondo cui: “Non si tratta solo di scegliere tra valori contrapposti, facendo prevalere seccamente l'uno l'altro. Bisogna procedere a più complessi bilanciamenti tra gli interessi in gioco, per assicurare insieme la garanzia dei diritti individuali e la progressiva apertura della società»; F.D. BUSNELLI, *Spunti per un inquadramento sistematico*, in C.M. BIANCA - F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della privacy*. Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675, in *Nuove leggi civ.*

La dottrina prevalente qualifica il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'identità personale come diritti fondamentali della persona o diritti della personalità (25) espressione dell'unico diritto della personalità oppure autonome figure di altrettanti diritti della personalità, a seconda che si aderisca alla tesi monistica o pluralistica (26).

Dibattito nato in un sistema influenzato dalla sistematizzazione di origine tedesca e dominato dalla teorica del diritto soggettivo ha visto prevalere la valorizzazione della tesi pluralista anche alla luce della tutela extracontrattuale accordata ai diritti soggettivi perfetti fino al 1970: successivamente la giurisprudenza aprirà anche alle situazioni giuridiche protette non individuate come diritto soggettivo perfetto (27).

Tema, invero, ormai storicizzato, quello della contrapposizione tra teoria *monista* e teoria *pluralista*, come osservato da autorevole dottrina, che potrebbe essere così sussunto senza pretese di esaustività: la tesi monista che aveva trovato spazio successivamente all'apertura della tutela extracontrattuale a tutte le situazioni giuridiche protette cede nuova-

commentate, 1999, 228 ss.; G. ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.*, 1997, 703 ss.

(25) G. ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, cit., 703 ss.; G. MIRABELLI, *op. cit.*, 323; V. ZENO ZENCOVICH, *Una lettura comparatistica della l. 675/96 sul trattamento dei dati personali*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1998, 733 ss.; E. GIANNANTONIO, Sub. art. 1, comma I. Finalità e definizioni, in E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO e V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/96*, Padova, 1997, 7, per il quale si tratta di un diritto che ha per oggetto un bene diverso dalla persona, ma che ad essa è strettamente collegato; C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Riv. Dir. priv.*, 1998, p. 656 s.; F.D. BUSNELLI, *op. cit.*, 229 ss.; S. RODOTÀ, Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy, in *Riv. dir. priv.*, 2004, p. 2 ss.; G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in F. CARDARELLI, S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, p. 23 s.; V. RICCIUTO, *op. cit.*, 12; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato Diritto Civile e Commerciale*, diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, IV, 2ª ed., Milano, 1982, 50 ss.; L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, ED. BUSNELLI e U. NATOLI, *Diritto civile*, 1, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1986, 295 ss. *Contra*, l'orientamento critico secondo il quale, pur avendo la protezione dei dati personali l'apparenza di un diritto soggettivo, rappresenta, in realtà, una formula riassuntiva, volta ad indicare unitariamente il complesso di strumenti (diritti, facoltà, poteri di controllo e reazione) che il Codice Privacy attribuisce all'interessato in relazione al trattamento delle informazioni personali a lui riferibili. In tal senso si vedano: DI MAJO, *Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela*, in AA.VV., *Trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di Cuffaro, Ricciuto e Zeno-Zencovich, Milano, 1998, 225 ss.; CUFFARO, *Il principio di protezione dei dati*, in AA.VV., *Il codice del trattamento dei dati personali*, cit., p. 11 s.

(26) Si veda sul punto P. RESCIGNO, *Personalità (Diritto della)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXII, Roma, 1991, 5 ss.; D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 355 ss.; V. ZENO ZENCOVICH, *Personalità (Diritti della)*, in *Digesto disc. Privatistiche*, sez. civile, XIII, Torino, 1996, 431 ss.; G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Riv. Dir. Inf. e informat.*, 2007, 1043 ss.; e da ultimo V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, I, Fonti - Soggetti - Famiglia, tomo I, Le Fonti e i Soggetti, Milano, 2009, 496 ss.

(27) G. ALPA - G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità, I*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino 2006, *passim*, spec. 87 ss. *cui adde* G. TUCCI, *Il danno ingiusto*, Napoli, 1970, 145.

mente il passo a quella pluralista nel passaggio dalla prospettiva meramente difensiva a quella dell'utilizzo in cambio di un corrispettivo, in quanto più idonea all'individuazione del contenuto negoziale (28).

In ogni caso diritto della personalità o diritti della personalità attratti dal processo di costituzionalizzazione della personalità e da una moderna lettura assiologica operata *sub* art. 2 della Cost.

Ai fini della presente indagine — secondo una condivisibile distinzione dottrinale — intendiamo considerare esclusivamente i *diritti della personalità morale* — in particolare, i diritti sugli attributi *immateriali* suscettibili di oggettivazione quale il nome, l'immagine, l'identità personale, identità digitale e dati personali — non anche i *diritti della personalità fisica* (29).

Il diritto alla protezione dei dati personali, alla riservatezza e all'identità personale rientrano, quindi, tra le situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti della personalità — autonomi in ossequio alla preferibile teoria pluralistica — finalizzate alla valorizzazione della dignità e dell'autodeterminazione della persona umana espressione delle facoltà e poteri su qualità materiali e immateriali che concorrono a delineare l'individualità della persona, la personalità appunto, i cui tratti distintivi sono classicamente individuati nella indisponibilità, intrasmissibilità, irrinunciabilità, imprescrittibilità ed insurrogabilità (30).

Diritti fondamentali della personalità che assumono anche rilevanza *meta-individuale* in quanto preconditione per la piena fruizione dei diritti di libertà individuale — e collettiva — della persona umana correlata all'esercizio dei diritti civili, sociali e politici, in ultima istanza per il buon funzionamento dell'ordinamento democratico (31).

Ai predetti tratti qualificanti non è scontato si debba aggiungere, come potrebbe ritenersi in base a una lettura rigorosa e tradizionale,

(28) V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, I, Fonti - Soggetti - Famiglia, tomo I, Le Fonti e i Soggetti, Milano, 2009, 506.

(29) Così G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 4 ss.; *cui adde* amplius G. ALPA-G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, I, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino 2006, *passim*, spec. 87 ss.

(30) Si veda per tutti C.M. BIANCA, *Diritto civile*, I, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 2002, 139 ss. spec. 147 ss.

(31) Così S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, in *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 24 ss. che riconosce al *Codice privacy* la natura di vero e proprio statuto generale della persona; *cui adde* da ultimo S. RODOTÀ, *Intervista su privacy e libertà*, a cura di Conti, Bari, 2005. Nello stesso senso anche M. L. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, 20 ss.

l'elemento della non patrimonialità: la questione è, invero, controversa (32).

Tuttavia, in un contesto di incertezza teorica e normativa, pare preferibile, come suggerito efficacemente da attenta dottrina, il tentativo di comporre il rapporto tra patrimonialità e non patrimonialità secondo il seguente duplice scenario sostanziale (33):

— gli attributi immateriali della persona possono essere oggetto di interessi non patrimoniali e patrimoniali. Tuttavia, sono solo gli interessi non patrimoniali a rientrare nell'ambito protettivo della lettura costituzionale del diritto fondamentale della personalità e soggetti ai limiti negoziali correlati;

— il diritto che ciascun soggetto ha sulla propria personalità, o singoli attributi di essa, può avere una duplice connotazione, patrimoniale e non patrimoniale, ciascuna regolata da criteri propri.

La patrimonialità non pare, quindi, elidere il diritto della personalità ma risulta compatibile, nei limiti del prevalente rispetto del principio costituzionale di dignità della persona, secondo il paradigma analogico mutato dal diritto d'autore in cui risulta netta la distinzione tra diritto morale alla paternità dell'opera e diritto economico allo sfruttamento della stessa.

Anche nello schema del *right to privacy* nord-americano si incardnano da un lato l'interesse non patrimoniale alla tutela dell'intangibilità della persona, dall'altro, seppur implicitamente, quello patrimoniale alle aspettative di profitto connesse allo sfruttamento economico dell'identità (34).

Certo i diritti di esclusiva sui beni immateriali sono tipizzati dal

(32) Si veda *amplius* ALPA - ANSALDO, *Le persone fisiche, artt. 1-10*, in Codice Civile. Commentario diretto da P. Schelsinger, Milano, 1996; P. PERLINGIERI, *La persona e i suoi diritti, Problemi di diritto civile*, Napoli, 2005, 3 ss.; P. RESCIGNO, *Personalità (Diritto della)*, in *Enc. Giur. Treccani*, XXII, Roma, 1991, 5 ss.; D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 355 ss.; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato Diritto Civile e Commerciale*, diretto da Cicu - Messineo, continuato da Mengoni, 2^a ed., Milano, 1982; V. ZENO ZENCOVICH, *Personalità (Diritti della)*, in *Digesto disc. Privatistiche*, sez. civile, XIII, Torino, 1996, 431 ss.; G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Riv. Dir. Inf. e informat.*, 2007, 1043 ss.; G.B. FERRI, *Persona e formalismo giuridico*, Rimini, 1985; VERCELLONE, voce *Personalità (diritti della)*, *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino, 1965; e da ultimo V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, I, Fonti - Soggetti - Famiglia, tomo I, Le Fonti e i Soggetti, Milano, 2009, 496 ss.; Id., *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 1993, 545 ss.

(33) Così V. ZENO ZENCOVICH, *I diritti della personalità*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, coordinato da A. Zoppini, I, Fonti - Soggetti - Famiglia, tomo I, Le Fonti e i Soggetti, Milano, 2009, 516.

(34) G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 213.

legislatore: nel caso del diritto d'autore l'oggetto del diritto non è la persona ma un'opera intellettuale della medesima, il frutto della creatività della persona.

Nel caso dei diritti della personalità l'oggetto del diritto patrimoniale insisterebbe, invero, sulla persona stessa o su suoi attributi così che la scissione tra diritto fondamentale e diritto patrimoniale non sarebbe sempre agevole.

Similmente ai diritti di esclusiva sui beni immateriali tipizzati dal legislatore, nel caso del diritto alla protezione dei dati personali l'oggetto del diritto disponibile non è certamente la persona ma il dato riferito — direttamente o indirettamente — alla medesima che viene sfruttato economicamente per la profilazione dei consumatori e per eterogenee finalità innovative correlate all'economia dei *big data*.

Corre l'obbligo di menzionare la suggestiva lettura operata in dottrina in prospettiva industrialista: il diritto della personalità o i suoi attributi costituiscono un bene sul quale il titolare potrebbe vantare diritti di contenuto extrapatrimoniale e anche patrimoniale.

Con riguardo ai primi la tutela sarà quella *erga omnes* dei diritti assoluti; con riguardo ai secondi quella negoziale *inter partes* di natura contrattuale (35).

Va registrato, tuttavia, che l'evoluzione della società e del mercato progressivamente attenua alcune delle predette caratteristiche: si pensi alla progressiva patrimonializzazione di questi diritti ed alla conseguente loro, almeno parziale, compatibilità con il quadro regolatorio delineato dal GDPR e la natura di diritti fondamentali della persona, disponibilità o trasmissibilità (36).

Attenuazione dei tratti qualificanti che rischia, come è stato osser-

(35) SCOGNAMIGLIO, *Il diritto all'utilizzazione economica del nome e dell'immagine delle persone celebri*, in *Riv. Dir. Infor. e Informatica*, 1988 1 ss. In senso critico V. ZENO ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, 516 secondo cui tale interpretazione si scontrerebbe con uno dei capisaldi del vigente sistema dei beni in base al quale solo la legge può prevedere le regole di esclusiva sui beni immateriali e dunque i limiti entro i quali si può disporre del diritto a favore di terzi.

(36) Si vedano sul punto secondo diverse linee interpretative inclini ad ammettere patrimonialità e disponibilità, entro limiti più o meno ampi comunque non lesivi della dignità della persona e compatibili con la normativa in materia di trattamento dei dati personali (allora solo il Codice Privacy e ora innanzitutto il GDPR): G. ALPA - G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità, I*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da R. Sacco, Torino 2006, *passim*, spec. 629 ss.; G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005; P. MANES, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001; V. ZENO ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, p. 545 ss.; M.L. GAMBINI, *Dati personali e Internet*, Napoli, 2008; C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, *passim* ma spec. 84 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014; da ultimo: F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova, 2018, *passim*; e V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. Informaz. e informatica*, 2018, 689 ss.

vato, di mettere in crisi l'identità stessa della categoria i cui confini concettuali appaiono di difficile demarcazione, basandosi su un catalogo di situazioni giuridiche soggettive strutturalmente mobili e in continua evoluzione (37).

Si segnala, infine, per completezza, anche la posizione originale di altra dottrina che ravvisa — in prospettiva squisitamente individualistica e proprietaria — un nuovo bene immateriale oggetto di un diritto esclusivo, riconducibile alla categoria dei diritti di proprietà intellettuale, da parte del titolare (38).

In tale prospettiva ben si potrebbe, provocatoriamente, ma non troppo, ipotizzare *de iure condendo* la tipizzazione di un nuovo diritto connesso — speculare a quello previsto a favore del costituente di banche dati dalla Legge sul Diritto d'Autore — remunerativo dello sfruttamento dei propri dati personali su scala industriale: un nuovo diritto economico remunerativo del titolare dei dati personali a fronte del conferimento di tali dati nelle grandi banche dati globali dei *data broker* per l'utilizzo ai fini di profilazione consumeristica e di *business analytics* tipiche dell'economia dei *big data*.

Non si può, tuttavia, non segnalare che l'interesse generale alla liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati personali della collettività pare persino sovrastare il diritto fondamentale, individuale, dell'interessato alla protezione dei propri dati personali: questo viene tutelato prioritariamente e a prescindere dai pregiudizi che possano derivare ai diritti dei singoli interessati dai trattamenti effettuati (39).

Secondo parte della dottrina il superamento della prospettiva prevalentemente individuale che ha finora caratterizzato la disciplina europea di cui alla Direttiva CE 95/46 ed interna sulla protezione dei dati personali avrebbe dovuto essere perseguito in termini più penetranti, affidando la tutela dei diritti individuali della persona rispetto al trattamento dei dati personali in accentuata prospettiva collettiva-pubblicistica (40).

(37) M. GAMBINI, *La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona: meccanismi di tutela*, in *Revista Espaco Juridico Journal of Law*, [EJLL] v. 14, n. 1, 2013, 149 ss.)

(38) LC. UBERTAZZI, *Riservatezza informatica ed industria culturale*, in *AIDA*, 1997, p. 530 ss.

(39) Si veda in tal senso: F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016, 4/1, 49 ss.

(40) COSÌ A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE n. 2016/679*, in *NLCC*, 2017, 152 ss.; F. PIRAINO, *Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2017, 377 ss.